

DIRITTO ANNUALE 2011

Spett.le Impresa, la Camera di commercio di Ravenna La informa che il versamento del diritto annuale 2011, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica** anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

16 giugno 2011

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevedendo che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo 18 prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

A seguito di tale modificazione per alcune tipologie di soggetti si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

Con la predisposizione del decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha definito le aliquote e le fasce di fatturato e le misure fisse del diritto annuale e, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio in base al quale le società semplici e le società tra avvocati sono tenute al pagamento in misura fissa per l'anno 2011.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre maggiorare il pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine (consultare il sito www.ra.camcom.it).

In assenza, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante riportare il **codice fiscale**, (**non la partita IVA, qualora diversa**) indicato nell'intestazione della presente lettera, in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

Nella sezione **ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importo a debito versati
RA	3850	2011	importo da pagare

Se l'impresa esercita l'attività economica attraverso **unità locali o sedi secondarie in altre province**, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria.

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2011.

IMPORTI

SI EVIDENZIA CHE GLI IMPORTI SOTTO INDICATI NON SONO MAGGIORATI (vedi paragrafo MAGGIORAZIONI)

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritte o annotate al Registro delle imprese, devono pagare:

- per la sede, in misura fissa secondo la seguente tabella € 88,00
- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozi, depositi, magazzini, uffici...) il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a € 17,60

IMPORTI VARIATI

SI EVIDENZIA CHE GLI IMPORTI SOTTO INDICATI NON SONO MAGGIORATI (vedi paragrafo MAGGIORAZIONI)

In merito alle altre imprese iscritte o annotate nella sezione Speciale del Registro delle Imprese, devono pagare il diritto annuale

- per la sede, in misura fissa secondo la seguente tabella:

- Società semplici agricole € 100,00
- Società semplici non agricole € 200,00
- Società tra avvocati previste dal D.lgs. 96/2001 € 200,00

- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozi, depositi, magazzini, uffici...) il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a:

- Società semplici agricole € 20,00
- Società semplici non agricole € 40,00
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 40,00

ALTRI IMPORTI

SI EVIDENZIA CHE GLI IMPORTI SOTTO INDICATI NON SONO MAGGIORATI (vedi paragrafo MAGGIORAZIONI)

• Le imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria un diritto fisso pari a **€ 110,00**.

MAGGIORAZIONI

Per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio di Ravenna ha deliberato l'applicazione di una **maggiorazione pari al 7% (ridotta rispetto all'anno precedente)** del diritto dovuto ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge N. 580/1993.

Le imprese quindi, che esercitano attività anche tramite unità locali nella provincia di Ravenna, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale, moltiplicato per il numero delle unità locali; a questo importo complessivo aggiungere la maggiorazione prevista dalla Camera di Ravenna (7%). L'importo finale ottenuto con 5 decimali dovrà essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Pertanto l'importo da versare per la Camera di Ravenna sarà:

[Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali)] + maggiorazione CCIAA RA del 7% = importo finale da arrotondare

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimal e.

Per ulteriori informazioni ai fini del versamento del diritto annuale, si rimanda al sito www.ra.camcom.it, nella sezione riservata al diritto annuale.

Si invita l'impresa a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a diritto.annuale@ra.camcom.it.

Maggio 2011.

IL PRESIDENTE
Gianfranco Bessi